



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOSUÈ CARDUCCI

P.zza Sforzini, 18 – 57128 Livorno Tel. 0586/502356

CF: 92144980494 codice univoco: 5I1ZGB

www.scuolecarducci.livorno.it www.scuolecarduccilivorno.edu.it

LIIC82200P@ISTRUZIONE.IT LIIC82200P@PEC.ISTRUZIONE.IT



PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE Scuola Secondaria Primo Grado Estratto Esami Aggiornato marzo 2025

Normativa di riferimento

Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 recante "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze del primo ciclo ed esami di Stato;

Nota Informativa **4155 del 7.2. 2023**;

DM 741/17 –Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione;

Decreto Ministeriale attuativo 3 ottobre 2017 n. 742;

Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", testo successivamente modificato con il Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 66;

Legge 8 ottobre 2010, n. 170 "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico";

nota prot. 1865/2017-Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione;

nota prot. 312/2018- Linee guida Modelli di certificazione delle competenze per il primo ciclo – D.M. 742/2017;

nota prot. 7885/2018 -Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Chiarimenti / Composizione Commissione/ Valutazione Prove;

Nota prot. 5772/2019. Indicazioni in merito allo svolgimento degli Esami di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione e alla certificazione delle competenze;

Nota prot. 4155/2023 Esame di Stato 2023 conclusivo del primo ciclo di istruzione. Nota informativa.

DM n.14 del 30 gennaio 2024 Adozione dei modelli di certificazione delle competenze in attuazione della riforma dell'orientamento, disegnata dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Riforma 1.4 "Riforma del sistema di orientamento" della *milestone* M4C1.5).

Legge n.150 del 01/10/2024 "Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati".

Ordinanza ministeriale n.3 del 09/01/2025 sulla valutazione degli apprendimenti nella Scuola primaria e del comportamento nella Scuola secondaria di primo grado.

2.13 AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

Gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017 individuano le modalità di ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione delle alunne e degli alunni frequentanti scuole statali e paritarie. In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, l'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti:

- a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
- b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998;
- c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.
- d) aver conseguito un voto di almeno 6/10 nella valutazione del comportamento (Legge n.150 del 01/10/2024).**

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati.

Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all'esame dall'insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10.

Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10.

Si rammenta che per le alunne e gli alunni frequentanti le scuole italiane all'estero l'ammissione all'esame di Stato non prevede la partecipazione alle prove Invalsi.

2.14 AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE DEI CANDIDATI PRIVATISTI

Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti, secondo quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 62/2017 e dell'articolo 3 del decreto ministeriale n. 741/2017 coloro che compiono, entro il 31 dicembre dell'anno scolastico in cui sostengono l'esame, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito l'ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio.

La richiesta di sostenere l'esame di Stato è presentata dai genitori dei candidati privatisti o da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale al dirigente della scuola statale o paritaria prescelta, fornendo i dati anagrafici dell'alunna o dell'alunno, gli elementi essenziali del suo curriculum scolastico e

la dichiarazione di non frequentare una scuola statale o paritaria nell'anno in corso o di essersi ritirati entro il 15 marzo. Nel caso di alunne e alunni con disabilità o disturbi specifici di apprendimento che vogliano avvalersi delle misure dispensative o degli strumenti compensativi previsti dalla normativa vigente, deve essere fornita, unitamente alla domanda, anche copia delle certificazioni rilasciate, rispettivamente, ai sensi della L. 104/1992 e della L. 170/2010 e, ove predisposto, il piano educativo individualizzato o il piano didattico personalizzato.

La domanda di ammissione all'esame di Stato va presentata **entro il 20 marzo** dell'anno scolastico di riferimento, per consentire alle alunne e agli alunni di sostenere le prove INVALSI entro il successivo mese di aprile.

I candidati privatisti che abbiano frequentato scuole non statali non paritarie non possono sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione presso una scuola paritaria che dipenda dallo stesso gestore o da altro che abbia interessi in comune con tale scuola.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di Stato, i candidati privatisti devono partecipare alle prove INVALSI (art. 7 D.Lgs. 62/2017) presso l'istituzione scolastica statale o paritaria dove sosterranno l'esame di Stato.

L'istituzione scolastica statale o paritaria, sulla base delle domande pervenute e tenuto conto della eventuale presenza di alunne e alunni con disabilità o DSA, comunica all'INVALSI i nominativi dei candidati privatisti all'esame di Stato in tempo utile per la somministrazione delle prove.

2.15 ESAME DI STATO

L'esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna e dall'alunno anche in funzione orientativa.

Le prove d'esame

L'esame è costituito da tre prove scritte ed un colloquio, valutati con votazioni in decimi; la votazione può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico, del triennio e agli esiti delle prove d'esame (D.Lgs. 62/2017).

La commissione d'esame predispone le prove d'esame ed i criteri per la correzione e la valutazione.

Le prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo, sono:

✓ **prova scritta di italiano** o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, intesa ad accertare la padronanza della stessa lingua i criteri di valutazione saranno stabiliti dalla Commissione d'esame; tale prova, secondo il D.M. 741/2017, deve rientrare nelle seguenti tipologie:

- testo narrativo o descrittivo
- testo argomentativo
- comprensione e sintesi di un testo.

✓ **prova scritta relativa alle competenze logico matematiche.** Tale prova, secondo il D.M. 741/2017, deve rientrare nelle seguenti tipologie:

- problemi articolati su una o più richieste
- quesiti a risposta aperta.

✓ **prova scritta, relativa alle competenze acquisite, articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate;** tale prova, secondo il D.M. 741/2017, deve rientrare nelle seguenti tipologie:

- Questionario di comprensione di un testo

- Completamento, riscrittura o trasformazione di un testo
 - Elaborazione di un dialogo
 - Lettera o e-mail personale
 - Sintesi di un testo
- ✓ Il colloquio è finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente e della studentessa secondo le Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché il livello di padronanza delle competenze di cittadinanza, delle competenze nelle lingue straniere. Per i percorsi ad indirizzo musicale, nell'ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento. L'articolo 8 del D.Lgs. 62/2017 modifica sostanzialmente le modalità di definizione del voto finale dell'Esame di Stato. La valutazione delle prove scritte e del colloquio viene effettuata sulla base di criteri comuni adottati dalla commissione, attribuendo un voto in decimi a ciascuna prova, senza frazioni decimali. Alla prova scritta di lingua straniera, ancorché distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, viene attribuito un unico voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

Valutazione delle prove d'esame e determinazione del voto finale

Il voto finale viene determinato dalla media del voto di ammissione con la media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio. La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale complessiva espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove e del colloquio di cui al co. 3. L'esame si intende superato se il candidato consegue una votazione complessiva di almeno sei decimi. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame.

$$V \text{ finale} = \frac{V \text{ ammissione} + V \text{ esame}}{2}$$

$$V \text{ esame} = \frac{V \text{ italiano} + V \text{ matematica} + V \text{ lingue} + V \text{ colloquio}}{4}$$

Es:

$$V \text{ ammissione} = 5$$

$$V \text{ esame} = \frac{7 + 8 + 6 + 7}{4} = 7$$

$$V \text{ finale} = \frac{5 + 7}{2} = 6$$

Sedi d'esame e commissioni

Sono sedi di esame di Stato tutte le istituzioni scolastiche statali e paritarie che organizzano corsi di scuola secondaria di primo grado. Presso ogni istituzione scolastica viene costituita una commissione d'esame, composta da tutti i docenti assegnati alle terze classi, che si articola in tante sottocommissioni quante sono le classi terze. Si precisa che fanno parte della commissione d'esame tutti i docenti delle classi terze cui è affidato

l'insegnamento delle discipline indicate nel D.P.R. 89/2009, art. 5 (co. 5 e 8), compresi i docenti di sostegno, di religione cattolica/materia alternativa e di strumento musicale, mentre non ne fanno parte i docenti che svolgono attività nell'ambito del potenziamento e dell'arricchimento dell'offerta formativa. Le sottocommissioni sono composte dai docenti dei singoli consigli di classe. I lavori della commissione e delle sottocommissioni si svolgono sempre alla presenza di tutti i loro componenti. Eventuali sostituzioni di componenti assenti sono disposte dalla Presidente della commissione tra gli altri docenti in servizio presso l'istituzione scolastica.

Presidente della commissione d'esame

Per ogni istituzione scolastica statale le funzioni di Presidente della commissione sono svolte dalla dirigente scolastica. In caso di reggenza di altra scuola, assenza o impedimento della dirigente scolastica, la Presidenza della Commissione è affidata ad una collaboratrice della stessa, non necessariamente di ruolo nella scuola secondaria di primo grado e individuata ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. (DM 5 marzo 2019, n. 183).

Riunione preliminare e calendario delle operazioni

L'articolo 5 del D.M. 741/2017 fornisce puntuali indicazioni sulle attività preliminari allo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

Si precisa che tutte le operazioni, dalla riunione preliminare della commissione alla pubblicazione degli esiti dell'esame, si svolgono nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento.

Spetta alla dirigenza scolastica definire e comunicare al Collegio dei docenti **il calendario delle operazioni d'esame** e in particolare le date di svolgimento della riunione preliminare, delle prove scritte - che devono essere svolte in tre giorni diversi, anche non consecutivi - e del colloquio, nonché delle eventuali prove suppletive. Tali prove suppletive devono concludersi entro il 30 giugno e comunque, solo in casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico. (NOTA MIUR 10.10.2017, PROT. N. 1865 Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione.)

La commissione, tenuto conto del numero di alunni delle singole classi terze e dopo aver esaminato la documentazione presentata, assegna gli eventuali candidati privatisti alle singole sottocommissioni. Nel caso siano presenti candidati privatisti con disabilità certificata, gli stessi vengono assegnati ad una o più sottocommissioni in cui sia presente un docente di sostegno.

Durante la riunione preliminare, la commissione definisce gli aspetti organizzativi delle attività delle sottocommissioni individuando, tra l'altro, un **coordinatore all'interno di ciascuna di esse**. Ogni coordinatore è delegato dal Presidente a sostituirlo nei lavori della propria sottocommissione in caso di assenza temporanea o contestuale impegno presso altra sottocommissione.

In sede di riunione preliminare, la commissione definisce inoltre la **durata oraria, che non deve superare le quattro ore, di ciascuna delle prove scritte**, il loro **ordine di successione** e quello delle classi per i **colloqui**.

Spetta alla commissione, sempre nell'ambito della riunione preliminare, predisporre le tracce delle prove d'esame sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte e in coerenza con i traguardi di sviluppo delle competenze previste dalle Indicazioni nazionali, nonché definire criteri comuni per la correzione e la valutazione delle prove stesse.

La commissione individua gli eventuali strumenti che le alunne e gli alunni possono utilizzare nello svolgimento delle prove scritte, dandone preventiva comunicazione ai candidati. La commissione definisce inoltre le modalità organizzative per lo svolgimento delle prove d'esame per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n.104/1992, o con disturbo specifico di apprendimento, certificato ai sensi della legge n. 170/2010.

Per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) che non rientrano nelle tutele della L.104/1992 e della L. 170/2010 non sono previste misure dispensative - peraltro non contemplate nemmeno dalla previgente normativa – **ma possono essere utilizzati strumenti compensativi** qualora sia stato redatto un PDP che ne preveda l'utilizzo, se funzionali allo svolgimento della prova assegnata. (NOTA ministeriale n. 5772/2019) . Tuttavia, la commissione, in sede di riunione preliminare, nell'individuare gli eventuali strumenti che le alunne e gli alunni possono utilizzare per le prove scritte, potrà prevederne l'uso per tutti gli alunni con BES se funzionali allo svolgimento della prova assegnata (Nota MIUR prot. n. 7885.09-05-2018).

Nulla è innovato per le alunne e gli alunni iscritti a percorsi ad indirizzo musicale, per i quali è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

TERZA SEZIONE

MODALITÀ E CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ATTEGGIAMENTI COMPORTAMENTALI

3.1 LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

Il comportamento degli alunni viene valutato con voto in decimi. Così come per la valutazione degli apprendimenti, ciascuna istituzione scolastica delibera, a norma dell'articolo 4 del DPR 275/1999, i criteri di valutazione (es. tramite griglie, tabelle e rubriche di valutazione), tenendo a riferimento lo sviluppo delle competenze di cittadinanza, lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche. Si rappresenta che il voto di comportamento attribuito nello scrutinio finale deve tenere conto dell'intero anno scolastico, anche in riferimento a eventuali episodi che possono aver determinato l'applicazione di sanzioni disciplinari.

Il voto di comportamento costituisce un elemento determinante per la non ammissione dell'alunno alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo. Infatti, nel caso in cui il consiglio di classe attribuisca nello scrutinio finale un voto inferiore a sei decimi, è disposta la non ammissione dell'alunno, anche in presenza di una valutazione pari o superiore a sei decimi nelle discipline del curriculum.

Ciascuna istituzione scolastica può autonomamente determinare, anche in sede di elaborazione del piano triennale dell'offerta formativa, iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, al coinvolgimento attivo dei genitori e degli studenti, in coerenza con quanto previsto dal Regolamento di istituto, dal Patto educativo di corresponsabilità e dalle specifiche esigenze della comunità scolastica e del territorio.

3.2 FINALITÀ DEL COMPORTAMENTO CONDIVISE NELL'ISTITUTO

L'Istituto assicura agli allievi e alle famiglie un'informazione trasparente sui criteri assunti nella valutazione del comportamento, promuovendo la partecipazione e la corresponsabilità educativa, nella distinzione di ruoli e funzioni. [Rif.: Indicazioni Nazionali per il Curriculum 2012].

La valutazione del comportamento è finalizzata a favorire: «l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza *nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare*». [D.P.R. 122/2009, art. 7, co. 1]

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali.

Nel caso in cui gli studenti dovessero avere un voto in condotta pari a 5 al termine del 1° quadrimestre, con la necessaria collaborazione della famiglia, la scuola attuerà i seguenti interventi affinché l'alunno/a possa raggiungere la sufficienza:

- Effettuerà un intervento mirato per migliorare il rispetto delle regole e la gestione delle situazioni sociali.
- Darà il giusto supporto per acquisire strategie, per interagire in modo più sereno e collaborativo.
- Fornirà una guida adeguata con la quale raggiungere una partecipazione più distesa e fiduciosa alla vita scolastica.
- Darà sostegno per realizzare un miglioramento nella gestione delle proprie responsabilità e nell'organizzazione del materiale e delle scadenze.

3.3 DEFINIZIONE DEL "PROFILO COMPORTAMENTALE" DELL'ALLIEVO/A AL TERMINE DEL PRIMO CICLO

Al termine del primo ciclo di istruzione il/la nostro/a allievo/a deve mostrare di possedere il seguente profilo comportamentale:

- *è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni;*
- *ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti;*
- *utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere e apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e rispetto reciproco;*
- *orienta le proprie scelte in modo consapevole;*
- *rispetta le regole condivise;*
- *collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità;*
- *si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri;*
- *ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita.*

3.4 RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO ESPRESSA IN DECIMI

Circolare ministeriale n.2867 del 23/01/2025

Oggetto: Indicazioni in merito alla valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado

LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

La citata legge 1° ottobre 2024, n. 150 ha apportato significative novità anche in tema di valutazione del comportamento per gli alunni della scuola secondaria di primo grado, **innovando l'articolo 6 del decreto legislativo n. 62/2017**, in termini di modalità di valutazione e di ammissione alla classe successiva o

all'esame di Stato.

Il comportamento degli alunni viene valutato con voto in decimi che sostituisce il giudizio sintetico previsto in precedenza. Così come per la valutazione degli apprendimenti, ciascuna istituzione scolastica delibera, a norma dell'articolo 4 del DPR 275/1999, **i criteri di valutazione** (es. tramite griglie, tabelle e rubriche di valutazione), **tenendo a riferimento lo sviluppo delle competenze di cittadinanza, lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche.**

Si rappresenta che il voto di comportamento attribuito nello scrutinio finale deve tenere conto dell'intero anno scolastico, anche in riferimento a eventuali episodi che possono aver determinato l'applicazione di sanzioni disciplinari.

Si evidenzia che il voto di comportamento costituisce un elemento determinante per la non ammissione dell'alunno alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo. **Infatti, nel caso in cui il consiglio di classe attribuisca nello scrutinio finale un voto inferiore a sei decimi, è disposta la non ammissione dell'alunno, anche in presenza di una valutazione pari o superiore a sei decimi nelle discipline del curriculum.**

RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO ESPRESSA IN DECIMI	
10	Rispetta le regole con autonomia e costanza, dimostrando consapevolezza del proprio ruolo nella comunità scolastica e senza incorrere in provvedimenti disciplinari. Interagisce in modo rispettoso e inclusivo, contribuendo a creare un ambiente sereno e collaborativo. Mostra entusiasmo e coinvolgimento nelle attività scolastiche ed extrascolastiche, partecipando in modo propositivo. Dimostra autonomia e responsabilità nel portare a termine i compiti e nell'utilizzo del materiale proprio e comune.
9	Osserva costantemente le regole e le norme di convivenza in ogni contesto, senza incorrere in provvedimenti disciplinari. Si relaziona in modo positivo con gli altri, mostrando disponibilità al dialogo e alla collaborazione. Dimostra interesse e responsabilità nella vita scolastica, prendendo parte attivamente alle esperienze proposte. Gestisce con cura ed attenzione i compiti ed il materiale, con rari momenti di disorganizzazione.
8	Si impegna nel rispetto delle norme e sta sviluppando maggiore autonomia nella gestione delle situazioni. Manifesta occasionali inosservanze delle regole scolastiche, incorrendo in richiami disciplinari di lieve entità riferibili alla lettera A del Regolamento di Istituto. Mantiene relazioni adeguate e positive, necessitando, in alcune situazioni, di guida e supporto. Partecipa in modo costante e positivo, mostrando occasionali momenti in cui necessita di incoraggiamento. Porta a termine i compiti con impegno e costanza, anche se con qualche dimenticanza saltuaria.
7	Tende a rispettare le regole, ma a volte necessita di una guida per affrontare le situazioni in modo adeguato. Manifesta difficoltà nel rispetto delle regole scolastiche, incorrendo in provvedimenti disciplinari di media entità riferibili alle lettere B e C del Regolamento di Istituto.

	Partecipa alle relazioni sociali, ma ha bisogno di maggiore fiducia e sicurezza nell'interazione. Si mostra disponibile a partecipare, ma talvolta necessita di maggiore risolutezza e motivazione. Cerca di organizzarsi in modo autonomo e necessita di supporto per gestire il materiale e le scadenze.
6	Sta sviluppando maggiore consapevolezza del rispetto delle regole e dell'importanza della convivenza. Viola ripetutamente le norme di convivenza scolastica, ricevendo sanzioni disciplinari rilevanti riferibili alla lettera D del Regolamento di Istituto. Dimostra una prima disponibilità nel rispettare le opinioni altrui, ascoltando senza interrompere, anche se con qualche difficoltà. Mostra un interesse iniziale nel partecipare alle attività scolastiche, anche se in modo limitato. Sta sviluppando un metodo più efficace per gestire le consegne e il materiale scolastico.
5	Spesso non rispetta le regole in classe. Assume comportamenti gravemente scorretti o lesivi, incorrendo in provvedimenti disciplinari severi riferibili alle lettere E, F, G, H del Regolamento di Istituto. Ha difficoltà a socializzare con i compagni e si mostra generalmente poco disponibile a collaborare con gli altri. Tende a prevaricare la volontà dei compagni e non rispettare i pari e/o il ruolo degli adulti. Non ha ancora acquisito strategie per interagire in modo corretto e funzionale alla vita scolastica. Dimostra scarso interesse nel partecipare alle attività scolastiche. Non ha ancora sviluppato un metodo di base adeguato per gestire le consegne e il materiale scolastico.

INDICATORI:

- **Rispetto** del Regolamento scolastico, del Patto di corresponsabilità e delle **norme** che regolano la convivenza ed eventuale presenza di **provvedimenti disciplinari** previsti dal Regolamento scuola secondaria IC Carducci https://www.scuolecarduccilivorno.edu.it/wp-content/uploads/2024/07/timbro_Regolamento_Istituto-secondaria_IC_Carducci-1.pdf
- **Socializzazione** tra pari e con le figure educative di riferimento nella scuola;
- **Interesse, attenzione e partecipazione** alla vita scolastica;
- **Impegno** e senso di **responsabilità** nelle **consegne** e nell'uso del **materiale**.

Regolamento scuola secondaria IC Carducci TITOLO II - DIRITTI E DOVERI DEGLI ALUNNI E NORME DI COMPORTAMENTO Art. 19 – Tipologia delle mancanze (dalla Lett.A alla lett. H)	
Tipologia delle mancanze	Tutte le mancanze disciplinari incidono sulla valutazione del comportamento. I comportamenti sanzionabili, con riferimento ai doveri degli studenti indicati nel D.P.R. 249/1998 e ss.mm.ii., nel presente regolamento e nel "Patto educativo di Corresponsabilità", che si configurano come mancanze disciplinari sono quelli che:

	<p>1. ostacolano la crescita intellettuale e formativa dell'alunno che, volutamente, assolve in modo inadeguato ai propri doveri scolastici;</p> <p>2. consistono in un uso improprio e/o danneggiano strutture, attrezzature, materiale della comunità scolastica ed altrui;</p> <p>3. consistono nell'arrecare danno o offesa alla persona (compagni e personale della scuola).</p>
A	<p>1. Assentarsi dalle lezioni o presentarsi in ritardo a scuola senza validi motivi.</p> <p>2. Spostarsi senza motivo o senza autorizzazione nell'aula e nell'edificio.</p> <p>3. Chiacchierare, disturbare, o rendersi protagonisti di interventi inopportuni durante le attività scolastiche.</p> <p>4. Non eseguire i compiti assegnati e non portare il materiale didattico o le prove di verifica.</p>
B	<p>Reiterate mancanze 1-2-3-4 e:</p> <p>5. Falsificare le firme.</p> <p>6. Dimenticare di far sottoscrivere alla famiglia i documenti scolastici in uso nell'Istituto.</p>
C	<p>7. Portare a scuola oggetti non pertinenti alle attività e/o pericolosi.</p> <p>8. Usare il cellulare o altre strumentazioni che turbano l'andamento della lezione.</p>
D	<p>Per mancanze continuate da 1 a 8, già precedentemente segnalate con comunicazione telefonica alla famiglia.</p>
E	<p>Mancanza grave di autocontrollo.</p>
F	<p>9. Non osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza.</p> <p>10. Danneggiare i locali, gli arredi o gli oggetti personali dei compagni o del personale scolastico.</p> <p>11. Furto.</p> <p>12. Offendere con parole, gesti o azioni, anche attraverso i canali social e in tempi e luoghi extrascolastici.</p> <p>13. Sporcare con scritte, graffiti e altro i locali e gli arredi della scuola.</p> <p>14. Colluttazione con un compagno all'interno della scuola o nelle pertinenze esterne dell'edificio scolastico.</p> <p>15. Ogni altro comportamento che, nella situazione specifica, sia ritenuto scorretto dall'insegnante.</p>
G	<p>Reiterate mancanze 9-10-11-12-13-14.</p>
H	<p>16. Violenza privata, minacce, percosse o situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone.</p>

È vigente nel nostro istituto il Regolamento di Disciplina a cui fare riferimento per erogare i provvedimenti disciplinari, consultabile sul sito della scuola. https://www.scuolecarduccilivorno.edu.it/wp-content/uploads/2024/07/timbro_Regolamento_Istituto-secondaria_IC_Carducci-1.pdf